



COMUNICATO N. 235/DIV – 22 MAGGIO 2024

235/339

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 21 MAGGIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 21 Maggio 2024

SECONDO TURNO NAZIONALE PLAY OFF - GARE DI ANDATA

GARA 1

JUVENTUS NEXT GEN CARRARESE 1-1

GARA 2

CATANIA AVELLINO 1-0

GARA 3

BENEVENTO TORRES 1-0

GARA 4

L.R. VICENZA PADOVA (*)
(* post. al 22.05.2024)

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 22 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 21 MAGGIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,

premesso che in occasione delle gare di andata del secondo Turno Nazionale dei Play Off i sostenitori della Società CATANIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

CATANIA

A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord intonato:

1. al 22° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria;
2. al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, durante la gara, sei bottigliette di plastica semipiene all'interno del recinto di gioco, senza conseguenze;
2. un suo sostenitore, a fine gara, scavalcato la recinzione introducendosi sul terreno di gioco per chiedere la maglia ad uno dei giocatori della propria squadra: lo stesso veniva subito allontanato grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 30° minuto del primo tempo, due bicchieri di plastica pieni di liquido sul recinto di gioco nelle immediate vicinanze della postazione di un fotografo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 MAGGIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

CARLI MARCELLO (BENEVENTO)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione; successivamente si recava negli spogliatoi per scusarsi dell'accaduto con l'Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FINOTTO MATTIA (CARRARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO	(AVELLINO)
CIONEK THIAGO RANGEL	(AVELLINO)
CAPEZZI LEONARDO	(CARRARESE)
DI GENNARO MATTEO	(CARRARESE)
CICERELLI EMANUELE PIO	(CATANIA)
MONACO SALVATORE	(CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
SEKULOV NIKOLA	(JUVENTUS NEXT GEN)
ANTONELLI NICOLO	(TORRES)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 22 Maggio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani